COMMISSIONE VI

FINANZE

18.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 7 LUGLIO 1988

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **GIACOMO ROSINI**

INDICE

PAG.

Proposta di legge (Discussione e rinvio con abbinamento alle proposte di legge nn. 467, 520, 627 e 698):

Bodrato ed altri: Norme per assicurare la trasparenza bancaria nei rapporti tra banche e clientela (2798) 3

Rosini Giacomo, *Presidente* 3

Piro Franco, *Relatore* 3

Proposta di legge (Discussione e rinvio):

Botta ed altri: Concorso dello Stato nella spesa degli enti locali in relazione ai pregressi maggiori oneri dell'indennità di esproprio (2741) 3

Rosini Giacomo, *Presidente* 3, 4, 5

Patria Renzo, *Relatore* 3, 5

PAG.

Sacconi Maurizio, *Sottosegretario di Stato per il tesoro* 4, 5

Solaroli Bruno 4

Proposta di legge (Seguito della discussione e approvazione):

Senatori Ruffino ed altri: Interpretazione autentica degli articoli 1, n. 3), e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1978, n. 695 *(Approvato dal Senato)* (2745) 5

Rosini Giacomo, *Presidente* 5

Votazione segreta:

Rosini Giacomo, *Presidente* 5

Proposte di legge (Discussione e rinvio):

Patria ed altri: Nuove norme in materia di lotterie (2062);

PAG.

Corsi ed altri: Nuove norme in materia di lotterie (2452);

Di Donato ed altri: Nuove norme in materia di lotterie (2484);

Fiandrotti ed altri: Nuove disposizioni sulle lotterie, tombole e pesche organizzate da associazioni ricreative, culturali e sportive senza fini di lucro (65);

Piro: Modifiche agli articoli 40 e 41 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, concernente il regime giuridico e tributario delle lotterie, tombole, pesche e banchi di beneficenza (474);

Ferrari Marte ed altri: Nuove disposizioni sulle lotterie, tombole e pesche organizzate da associazioni ricreative, culturali e sportive senza fini di lucro (975);

Bellocchio ed altri: Modifiche degli articoli 40 e 41 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, concernente il regime giuridico e tributario delle lotterie, tombole, pesche e banchi di beneficenza (1126);

Cappiello ed altri: Nuove disposizioni sulle lotterie, tombole e pesche organizzate da associazioni ricreative, culturali e sportive senza fini di lucro (1231);

Buffoni ed altri: Nuove disposizioni sulle lotterie, tombole e pesche organizzate da associazioni ricreative, culturali e sportive senza fini di lucro (1905);

Berselli: Autorizzazione ad effettuare la lotteria di Imola (592);

Micheli: Istituzione per il triennio 1988-1990 della « Lotteria nazionale città di Foligno » (714);

Auleta ed altri: Autorizzazione ad effettuare la lotteria di Amalfi (822);

Bruzzani ed altri: Autorizzazione ad effettuare negli anni 1988, 1989 e 1990 la Lotteria Montecatini Terme d'Europa (1381);

Bellocchio e Ferrara: Istituzione della lotteria di Caserta (1383);

Camber: Autorizzazione ad effettuare per gli anni 1988, 1989 e 1990 la lotteria di Trieste (1537);

PAG.

Solaroli e Serra: Istituzione della lotteria « Dino Ferrari » di Imola (2066);

Nardone ed altri: Autorizzazione ad effettuare la lotteria di Benevento (2147);

Filippini Giovanna: Istituzione della lotteria della Riviera adriatica (2239);

Caprili ed altri: Autorizzazione ad effettuare negli anni 1989, 1990 e 1991 le lotterie di Viareggio e di Venezia e integrazione dell'articolo 5 della legge 4 agosto 1955, n. 722, concernente l'autorizzazione ad effettuare annualmente quattro lotterie nazionali (2373);

Gei ed altri: Autorizzazione ad effettuare per gli anni 1988, 1989 e 1990 la Lotteria nazionale del lago di Garda (2460);

Bulleri: Autorizzazione ad effettuare la « Lotteria delle antiche repubbliche marinare » (2511);

Perrone: Istituzione della lotteria della città di Taormina (2549);

Bianchini ed altri: Istituzione della lotteria abbinata al « Niballo », Palio di Faenza (2558);

Mainardi Fava e Grilli: Autorizzazione ad effettuare la lotteria di Salsomaggiore Terme (2684);

Fiori: Autorizzazione ad effettuare per gli anni 1988, 1989 e 1990 la lotteria nazionale di Foligno (2715) 6

Rosini Giacomo, *Presidente* 6, 9, 11

Ravasio Renato, *Relatore* 9

Sull'ordine dei lavori:

Rosini Giacomo, *Presidente* 8, 9

Bruzzani Riccardo 8

Patria Renzo 8

Susi Domenico, *Sottosegretario di Stato per le finanze* 7

La seduta comincia alle 9,45.

NEIDE MARIA UMIDI SALA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Discussione della proposta di legge Bodrato ed altri: Norme per assicurare la trasparenza bancaria nei rapporti tra banche e clientela (2798).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Bodrato, Scotti Vincenzo, Usellini, Rosini, Ravasio, Azzaro, Bortolani, Ciaffi, Degennaro, Farace, Ferrari Wilmo, Fiori, Galli, Gei, Grillo Luigi, Patria, Pellizzari, Russo Raffaele, Tarabini e Vito: « Norme per assicurare la trasparenza bancaria nei rapporti tra banche e clientela ».

Annuncio che la materia oggetto di tale proposta di legge è identica a quella dei progetti di legge n. 467, n. 520, n. 627 e n. 698, per l'esame dei quali la Commissione ha già nominato un Comitato ristretto. La proposta di legge n. 2798 deve essere ad essi abbinata e trasmessa al Comitato ristretto.

FRANCO PIRO, *Relatore*. Colgo l'occasione per comunicare ai componenti la Commissione che il Comitato ristretto ha già concordato il calendario delle audizioni informali.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Discussione della proposta di legge Botta ed altri: Concorso dello Stato nella spesa degli enti locali in relazione ai pregressi maggiori oneri dell'indennità di esproprio (2741).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Botta, D'Addario, Bulleri, Guarra, Manfredi, Ronchi, Cerutti, De Lorenzo, Aglietta, Santoro, Ricciuti e Monello: « Concorso dello Stato nella spesa degli enti locali in relazione ai pregressi maggiori oneri dell'indennità di esproprio ».

L'onorevole Patria ha facoltà di svolgere la relazione.

RENZO PATRIA, *Relatore*. Signor presidente, onorevole sottosegretario, colleghi, la proposta di legge al nostro esame, sottoscritta da tutti i gruppi parlamentari, è tesa a trovare la soluzione di un problema urgente che ha avuto riscontro nel confronto svoltosi nei primi mesi di quest'anno nel corso della discussione sui provvedimenti concernenti la finanza locale.

Il vuoto legislativo in materia di espropri si protrae ormai da troppo tempo e le amministrazioni comunali si vedono costrette a far fronte al pagamento degli espropri e ad assolvere alle necessità inerenti la costruzione di opere pubbliche o di edilizia economica popolare sul piano della fornitura delle aree. Il provvedimento al nostro esame appare indubbiamente opportuno, in quanto consentirà alla Cassa depositi e prestiti, in deroga ad ogni altra disposizione, di con-

cedere ai comuni mutui a totale carico dello Stato fino a concorrenza di 1.800 miliardi.

La proposta consta di un unico ed esauriente articolo e ritengo che il mio compito possa limitarsi, pertanto, a richiamare l'attenzione dei colleghi sull'opportunità di procedere rapidamente alla sua approvazione.

MAURIZIO SACCONI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Il Governo si riserva di intervenire in sede di replica.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

BRUNO SOLAROLI. Signor presidente, onorevoli colleghi, il gruppo comunista concorda sull'urgenza di intervenire in questo settore in quanto, da un lato, la politica delle opere pubbliche incontra ostacoli talora insormontabili per l'impossibilità di acquisire le aree necessarie e gli immobili sui quali operare; dall'altro, ci troviamo di fronte ad un contenzioso accumulato che sta determinando una situazione gravissima in conseguenza dell'esecuzione di sentenze divenute definitive.

Ciò ha provocato e continua a provocare il sequesto conservativo di immobili di proprietà degli enti locali e il pignoramento delle somme riscosse dalle esattorie per conto del comune con provvedimenti dell'autorità giudiziaria che si collocano, peraltro, al di fuori della legislazione vigente.

Siamo, dunque, in presenza di una situazione di emergenza a causa delle scarse risorse in dotazione ai comuni (dal 1980, infatti, manca una legge sul regime dei suoli).

La legge n. 10 del 1987 è un provvedimento efficace che, pur presentando dei limiti, ha consentito l'allineamento dell'Italia ai paesi più avanzati. Ciò nonostante, la sentenza emanata in materia dalla Corte costituzionale nel 1980 ha creato un vuoto mai più colmato, di cui occorre denunciare le responsabilità, perché ha favorito operazioni speculative in una fase in cui risulta difficile prevedere una soluzione di questo importante problema.

Ritengo che si debba innanzitutto ripristinare, in questa materia, un quadro giuridico fondamentale. Purtroppo, sembra che i tempi non siano brevi, poiché vi sono posizioni contrastanti. Tale stato di precarietà ha bloccato l'attività degli enti pubblici ed ha determinato un nuovo contenzioso. A tale proposito, rappresenta un importante risultato l'avere previsto nella legge finanziaria 1988, per gli anni 1989-1990, 100 miliardi annui quale contributo dello Stato per dare copertura agli oneri pregressi maggiori rispetto alle definite valutazioni di indennità di esproprio (vale a dire interventi per 1.800 miliardi). Tale cifra sarà senza dubbio insufficiente, pur rappresentando un primo passo, in quanto dalle indagini svolte emerge un fabbisogno di 6-7 mila miliardi.

Il problema, pertanto, sarà quello di affrontare tale questione nel quadro finanziario del 1989. Ritengo, tuttavia, altrettanto importante pervenire con urgenza alla ridefinizione di un regime compiuto per il sistema dei suoli, poiché credo giusto non porre a carico degli enti locali maggiori oneri, dei quali questi ultimi non hanno alcuna responsabilità. La proposta di legge Botta ed altri si muove appunto in questa direzione.

Dev'essere chiaro, però, che gli oneri presi in considerazione dal provvedimento sono a totale carico dello Stato e che non verranno effettuati recuperi di alcun genere sugli utenti, in modo particolare sulle cooperative e sui privati che hanno costruito nell'ambito dei piani di edilizia economica e popolare. Infatti, a mio avviso, il provvedimento che ci accingiamo ad approvare è esaustivo anche rispetto alla differenza dei costi tra quanto è stato definito all'atto dell'esproprio e quanto è stato determinato dalla nota sentenza della Corte costituzionale.

È anche importante aver definito la priorità nei confronti dei comuni tenuti a pagamenti in base a sentenza esecutiva o ad accordi amichevoli ai sensi delle disposizioni vigenti.

Come ho già detto, la proposta di legge è firmata da rappresentanti di tutti i gruppi ed è condivisa da quello comunista, che ritiene si debba procedere con urgenza all'approvazione definitiva della stessa.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

RENZO PATRIA, *Relatore*. Signor presidente, onorevole rappresentante del Governo, tutti gli intervenuti hanno rilevato l'urgenza del provvedimento e a me non resta che ripetere quanto ho affermato a chiusura della mia relazione, cioè che è necessario che la Commissione proceda velocemente all'approvazione delle proposte di legge.

MAURIZIO SACCONI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Mi riservo di intervenire in sede di esame degli articoli.

PRESIDENTE. Non essendo ancora pervenuti i prescritti pareri, non possiamo passare all'esame degli articoli. È opportuno, pertanto, rinviare il seguito della discussione ad altra seduta.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione della proposta di legge senatori Ruffino ed altri: Interpretazione autentica degli articoli 1, numero 3), e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1978, n. 695 (Approvata dal Senato) (2745).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei senatori Ruffino ed altri: « Interpretazione autentica degli articoli 1, numero 3), e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1978, n. 695 », già approvata dal Senato nella seduta del 17 maggio 1988.

Ricordo che nella seduta del 15 giugno si era conclusa la discussione sulle linee generali ed erano state svolte le repliche. Comunico che sono pervenuti i pareri favorevoli della I Commissione affari costituzionali e della V Commissione bilancio.

Passiamo all'esame dell'articolo unico. Ne do lettura:

ART 1.

1. La disposizione risultante dal combinato disposto degli articoli 1, numero 3), e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1978, n. 695, deve essere interpretata nel senso che l'esclusione dell'applicabilità ai prelievi ed alle altre imposizioni dettate nell'ambito della politica agricola comunitaria nonché alle relative imposizioni interne, della facilitazione per i dazi, costituita dalla loro applicazione nella misura più favorevole all'importatore, ha effetto esclusivamente a decorrere dalla data dell'11 settembre 1976. Conseguentemente l'Amministrazione finanziaria non procede alla riscossione delle differenze dei suddetti prelievi ed imposizioni derivanti da operazioni doganali poste in essere fino al 10 settembre 1976 compreso.

Trattandosi di articolo unico al quale non sono stati presentati emendamenti, la proposta di legge sarà direttamente votata a scrutinio segreto.

Avverto che dopo la votazione, poiché il sottosegretario delegato a seguire i provvedimenti sulle lotterie è attualmente impegnato presso l'altro ramo del Parlamento, sospenderò la seduta fino alle ore 12,30.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge senatori Ruffino ed altri: « Interpretazione autentica degli articoli 1, numero 3), e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1978, n. 695 » *(Approvata dal Senato)* (2745):

Presenti e votanti 24
Maggioranza 13

Voti favorevoli 24
Voti contrari 0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Auleta, Azzaro, Bellocchio, Bortolani, Bruzzani, Di Pietro, Farace, Ferrari Wilmo, Fiori, Gei, Grillo Luigi, Pascolat, Patria, Pellizzari, Piro, Polidori, Ravasio, Romani, Rosini, Serra, Solaroli, Tarabini, Umidi Sala, Usellini.

La seduta, sospesa alle 10,5, è ripresa alle 12,45.

Discussione delle proposte di legge: Patria ed altri: Nuove norme in materia di lotterie (2062); Corsi ed altri: Nuove norme in materia di lotterie (2452); Di Donato ed altri: Nuove norme in materia di lotterie (2484); Fiandrotti ed altri: Nuove disposizioni sulle lotterie, tombole e pesche organizzate da associazioni ricreative, culturali e sportive senza fini di lucro (65); Piro: Modifiche agli articoli 40 e 41 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, concernente il regime giuridico e tributario delle lotterie, tombole, pesche e banchi di beneficenza (474); Ferrari Marte ed altri: Nuove disposizioni sulle lotterie, tombole e pesche organizzate da associazioni ricreative, culturali e sportive senza fini di lucro (975); Bellocchio ed altri: Modifiche degli articoli 40 e 41 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, concernente il regime giuridico e tributario delle lotterie, tombole, pesche e banchi di beneficenza (1126); Cappiello ed altri: Nuove disposizioni sulle lotterie, tombole e pesche organizzate da associazioni ricreative, culturali e sportive senza fini di lucro (1231); Buffoni ed altri: Nuove disposizioni sulle lotterie, tombole e pesche organizzate da associazioni ricreative, culturali e sportive senza fini di lucro (1905); Berselli: Autorizzazione ad effettuare la lotteria di Imola (592); Micheli: Istituzione per il triennio 1988-1990 della « Lotteria nazionale della città di Foligno » (714); Auleta ed altri: Autorizzazione ad effettuare la lotteria di Amalfi (822); Bruzzani ed altri: Autorizzazione ad effettuare negli anni 1988, 1989 e 1990 la Lotteria Montecatini Terme d'Europa (1381); Bellocchio e Ferrara: Istituzione della lotteria di Caserta (1383); Camber: Autorizzazione ad effettuare per gli anni 1988, 1989 e 1990 la lotteria di Trieste (1537); Solaroli e Serra: Istituzione della lotteria « Dino Ferrari » di Imola (2066); Nardone ed altri: Autorizzazione ad effettuare la lotteria di Benevento (2147); Filippini Giovanna: Istituzione della lotteria della Riviera adriatica (2239); Caprili ed altri: Autorizzazione ad effettuare negli anni 1989, 1990 e 1991 le lotterie di Viareggio e di Venezia e integrazione dell'articolo 5 della legge 4 agosto 1955, n. 722, concernente l'autorizzazione ad effettuare annualmente quattro lotterie nazionali (2373); Gei ed altri: Autorizzazione ad effettuare per gli anni 1988, 1989 e 1990 la Lotteria nazionale del lago di Garda (2460); Bulleri: Autorizzazione ad effettuare la « Lotteria delle antiche repubbliche marinare » (2511); Perrone: Istituzione della lotteria della città di Taormina (2549); Bianchini ed altri: Istituzione della lotteria nazionale abbinata al « Niballo », Palio di Faenza (2558); Mainardi Fava e Grilli: Autorizzazione ad effettuare la lotteria di Salsomaggiore Terme (2684); Fiori: Autorizzazione ad effettuare per gli anni 1988, 1989 e 1990 la lotteria nazionale di Foligno (2715).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Patria, Auleta, Bellocchio, Berselli, Borgoglio, Bruzzani, Colucci, Fornasari, Fracchia, Grillo Salvatore, Manfredi, Micheli, Rabino, Radi, Romita, Rosini, Rubinacci, Serrentino, Solaroli e Umidi Sala: « Nuove norme in materia di lotterie »; Corsi, Ravasio, Carrus, Biasci, Mazzuconi, Dal Castello e Cursi: « Nuove norme in materia di lotterie »; Di Donato, Rotiroti e Borgoglio: « Nuove norme in materia di lotterie »; Fiandrotti, Borgoglio, Colucci, De Carli, La Ganga, Orciari, Piro e Piermartini: « Nuove disposizioni sulle lotterie, tombole e pesche organizzate da associazioni ricreative, culturali e sportive senza fini di lucro »; Piro: « Modifiche agli articoli 40 e 41 del regio decreto-legge 19 ottobre 1939, n. 1933, concernente il regime giuridico e tributario delle lotterie, tombole, pesche e banchi di beneficenza »; Ferrari Marte, Cristoni, Alberini, Artioli, Fincato, Fiandrotti, Amodeo, Ferrarini, Babbini, D'Amato Carlo, Noci, Maccheroni e Salerno: « Nuove disposizioni sulle lotterie, tombole e pesche organizzate da associazioni ricreative, culturali e sportive senza fini di lucro »; Bellocchio, Auleta, Bruzzani, Umidi Sala, Novelli, Pellicani, Polidori, Solaroli, Pascolat, Serra, Romani, Di Pietro, Albertini e Montecchi: « Modifiche degli articoli 40 e 41 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, concernente il regime giuridico e tributario delle lotterie, tombole, pesche e banchi di beneficenza »; Cappiello, Andò, Alagna e Buffoni: « Nuove disposizioni sulle lotterie, tombole e pesche organizzate da associazioni ricreative, culturali e sportive senza fini di lucro »; Buffoni, Noci e Orciari: « Nuove disposizioni sulle lotterie, tombole e pesche organizzate da associazioni ricreative, culturali e sportive, senza fini di lucro »; Berselli: « Autorizzazione ad effettuare la lotteria di Imola »; Micheli: « Istituzione per il triennio 1998-1990 della " Lotteria nazionale città di Foligno "»; Auleta, Calvanese, Bellocchio, Nardone e D'Ambrosio: « Autorizzazione ad effettuare la lotteria di Amalfi »; Bruzzani, Lagorio, Quercini, Maccheroni, Stegagnini, Bisagno Capecchi, Gabbuggiani, Minozzi, Pallanti, Grillo Luigi e Serrentino: « Autorizzazione ad effettuare negli anni 1988, 1989 e 1990 la Lotteria Montecatini Terme d'Europa »; Bellocchio e Ferrara: « Istituzione della lotteria di Caserta »; Camber: « Autorizzazione ad effettuare per gli anni 1988, 1989 e 1990 la lotteria di Trieste »; Solaroli e Serra: « Istituzione della lotteria " Dino Ferrari " di Imola »; Nardone, Auleta, Bellocchio, D'Ambrosio, Calvanese e Petrocelli: « Autorizzazione ad effettuare la lotteria di Benevento »; Filippini Giovanna: « Istituzione della lotteria della Riviera adriatica »; Caprili, Labriola, Martini, Maccheroni, Lucchesi, Pellicani, Strumendo e Vazzoler: « Autorizzazione ad effettuare negli anni 1989, 1990 e 1991 le lotterie di Viareggio e di Venezia e integrazione dell'articolo 5 della legge 4 agosto 1955, n. 722, concernente l'autorizzazione ad effettuare annualmente quattro lotterie nazionali »; Gei, Ferrari Bruno, Bonetti, Perani, Ferrari Wilmo, Fronza Crepaz, Moroni, Rebecchi, Azzolini, Poli, Pellizzari e Savio: « Autorizzazione ad effettuare per gli anni 1988, 1989 e 1990 la Lotteria nazionale del Lago di Garda »; Bulleri: « Autorizzazione ad effettuare la " Lotteria delle antiche repubbliche marinare "»; Perrone: « Istituzione della lotteria della città di Taormina »; Bianchini, Pellizzari e Sanese: « Istituzione della lotteria nazionale abbinata al " Niballo ", Palio di Faenza »; Mainardi Fava e Grilli: « Autorizzazione ad effettuare la lotteria di Salsomaggiore Terme »; Fiori: « Autorizzazione ad effettuare per gli anni 1988, 1989 e 1990 la lotteria nazionale di Foligno ».

SULL'ORDINE DEI LAVORI.

DOMENICO SUSI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Desidero fare una precisazione in via preliminare sull'ordine dei lavori. Presso la Commissione finanze del Senato si è svolta una discussione approfondita sulle proposte di legge concernenti l'istituzione di nuove lotterie, iniziata circa tre mesi fa. In quella occasione il Governo fece presente che presso

l'altro ramo del Parlamento erano stati presentati provvedimenti organici su tale materia e che, quindi, sarebbe stato più opportuno che fosse la Camera dei deputati ad iniziarne l'esame.

Dopo qualche mese, tuttavia, la VI Commissione del Senato, nell'ultima riunione, ha iniziato l'esame di una proposta di legge concernente le lotterie di Venezia e di Viareggio, accogliendo anche un emendamento relativo all'istituzione della lotteria di Taormina. A nome del Governo feci notare che, in presenza di altre proposte di legge concernenti l'istituzione di lotterie, mi era impossibile dare l'assenso all'emendamento presentato; sottolineai anche l'opportunità di discutere la quesione in termini complessivi, senza cedere ai diversi campanilismi.

Avanzai, allora, una diversa ipotesi: prevedere un *iter* autonomo per la proposta di legge concernente Venezia e Viareggio (vi era un preciso impegno del Governo in questo senso) e rimettere alla Camera dei deputati il provvedimento relativo alla lotteria di Taormina, da esaminare congiuntamente alle altre proposte di legge su materia analoga. La mia proposta, però, non venne accettata; si suggerì un'ipotesi diversa alla quale il Governo decise di aderire.

Si stabilì che il Governo avrebbe presentato alla Commissione finanze del Senato, sotto forma di emendamenti, tutte le proposte di legge relative all'istituzione di lotterie giacenti presso l'altro ramo del Parlamento, e che esse sarebbero state discusse contestualmente a quella concernente Venezia e Viareggio. Accettai tale proposta, tenuto anche conto del fatto che la VI Commissione del Senato era già riunita in sede deliberante ed aveva, quindi, un certo margine di vantaggio rispetto alla Camera dei deputati.

Allo stato attuale, pertanto, vi è l'impegno del Governo a presentare i suoi emendamenti qualche giorno prima della prossima riunione della Commissione finanze del Senato, prevista per il 20 luglio, per dar modo ai suoi componenti di prenderne visione.

PRESIDENTE. Sull'ordine dei lavori, ha facoltà di intervenire un deputato per gruppo.

RENZO PATRIA. Signor presidente, prendo atto delle comunicazioni testé rese dal Governo. Tuttavia, non si può non rilevare, leggendo i resoconti dei lavori svolti in quella sede, che al Senato la materia concernente le lotterie è stata affrontata sulla base di proposte di legge parziali, riguardanti in particolare la proroga di lotterie già istituite e la creazione di una nuova; allo stato, non è possibile rilevare alcun altro intervento che possa avere la dignità di riforma, ovvero che tenda alla riorganizzazione generale della normativa, obiettivo quest'ultimo cui tendono gli emendamenti preannunciati dal Governo.

Pertanto, va ricercata una soluzione che, senza aprire un contenzioso tra i due rami del Parlamento, si avvicini a quella auspicata dal Governo. A tal fine riterrei opportuno, sul piano procedurale, proseguire la seduta con lo svolgimento della relazione, rimettendo ogni decisione sul prosieguo dei lavori alla Presidenza della Camera. Infatti, non possono essere ignorate le comunicazioni del Governo in ordine al fatto che l'altro ramo del Parlamento ritiene di aver iniziato l'*iter* di un provvedimento il cui contenuto si può via via ampliare, grazie all'iniziativa del Governo, diventando omogeneo a quello delle proposte di legge oggi al nostro esame.

RICCARDO BRUZZANI. Signor presidente, dopo aver ascoltato le comunicazioni del Governo, ritengo di dover svolgere alcune brevi considerazioni.

Già nel corso della precedente legislatura, in sede di Commissione finanze della Camera, fu rilevata l'esigenza di una nuova normativa per le lotterie e fu iniziato l'esame di alcune proposte di legge in materia.

Anche nel corso di questa legislatura sono state presentate molte proposte. Tra queste, la n. 2062 propone nuove norme per disciplinare l'ordinato svolgi-

mento di talune attività che fanno capo ad associazioni ricreative, culturali e sportive che non abbiano fine di lucro; tale proposta di legge rappresenta un serio sforzo per elaborare la riforma del settore, così come affermato nella proposta medesima; essa è stata assegnata sin dal 3 febbraio alla nostra Commissione in sede legislativa e non si discosta dall'orientamento espresso, in altre occasioni, dal Governo.

Non vi è dubbio che occorra giungere rapidamente all'approvazione di una nuova normativa organica, anche perché le due lotterie di Viareggio e Venezia necessitano in tempi brevi di una ulteriore proroga. Dobbiamo però considerare che al Senato è iniziata la discussione di un provvedimento che, oltre a prorogare i termini per le lotterie prima citate, ne istituisce due nuove a Taormina ed a Foligno e che il Governo, in quella sede, dopo aver fatto presente che in questo ramo del Parlamento era già stata presentata una proposta organica, ha poi acceduto alla richiesta avanzata dalla Commissione finanze del Senato.

La posizione del gruppo comunista della Camera è, invece, che la proposta di legge n. 2062 sia assunta quale testo-base, perché essa non contiene solo la proroga o l'istituzione di lotterie – a tale proposito, poiché le proposte sono molto numerose, occorrerà compiere alcune scelte – ma rappresenta un insieme organico di norme. Al tempo stesso, riteniamo problematica la trasfusione di tali norme, attraverso la presentazione di emendamenti, nella discussione che si sta svolgendo al Senato.

Avremmo ritenuto ragionevole che il Senato avesse voluto esaminare il provvedimento concernente le lotterie di Venezia e Viareggio – poiché sono comprensibili le esigenze di rapidità – approvando eventualmente una proroga inferiore ai tre anni al fine di permettere entro tempi brevi un riordino complessivo. L'onorevole Susi ci ha però comunicato che questa ipotesi, che a noi sembrava praticabile, non è stata accolta.

Pertanto, non possiamo non ribadire la nostra perplessità sul modo di procedere adottato in quella sede, anche se non intendiamo aprire un contenzioso; la nostra opinione resta, comunque, agli atti. Concordiamo, altresì, con la proposta dell'onorevole Patria di proseguire la discussione odierna con lo svolgimento della relazione.

PRESIDENTE. Non essendovi altre richieste di interventi sull'ordine dei lavori, prendo atto delle dichiarazioni rese dal rappresentante del Governo, il cui comportamento è di una correttezza ineccepibile. Possiamo pertanto proseguire i nostri lavori con lo svolgimento, da parte dell'onorevole Ravasio della relazione sulle proposte di legge in discussione, rimettendo poi la questione all'attenzione del Presidente della Camera affinché sia presa una decisione in merito all'*iter* da seguire, d'intesa con il Presidente del Senato.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. L'onorevole Ravasio ha facoltà di svolgere la relazione.

RENATO RAVASIO, *Relatore*. Le venticinque proposte di legge al nostro esame, presentate in tempi diversi a partire dal 2 luglio 1987 fino al 18 maggio 1988, si propongono nel loro insieme di modificare in modo organico le norme vigenti in materia di lotterie.

Le proposte stesse possono essere raccolte in tre gruppi omogenei. Il primo gruppo (proposte di legge nn. 2062, 2452 e 2484) propone: la modifica della normativa relativa alla organizzazione di tombole, pesche o banchi di beneficienza e manifestazioni di sorte da parte di circoli ricreativi delle associazioni di lavoratori autonomi e dipendenti, legalmente riconosciute, nonché da parte di circoli ricreativi, culturali e sportivi aderenti o affiliati ad enti morali o ad associazioni

nazionali le cui finalità assistenziali siano state riconosciute dal ministro dell'interno; l'aumento (fino ad un massimo di 12 ogni anno) delle lotterie nazionali, da collegarsi ad altrettante manifestazioni legate a tradizioni locali nelle varie regioni d'Italia di carattere sportivo, storico e culturale; l'autorizzazione di una lotteria internazionale patrocinata dalla Comunità europea o da altro organismo internazionale; la soppressione della gestione fuori bilancio su cui si fonda l'attuale sistema contabile delle lotterie nazionali e il conseguente affidamento all'amministrazione dei monopoli delle fasi di esecuzione specificamente commerciale del servizio delle lotterie nazionali; la ristrutturazione del comitato generale per i giochi (assegnandogli compiti di alta vigilanza su tutte le attività di gioco e manifestazioni pubblicitarie a premio che si svolgono sul territorio nazionale); l'istituzione, infine, di un capitolo di entrata e di spesa nel bilancio dell'amministrazione dei monopoli, in analogia con la procedura contabile prevista, per il servizio del gioco del lotto, dall'articolo 14 della legge 2 agosto 1982 n. 528.

Il secondo gruppo (proposte nn. 65, 474, 975, 1126, 1231 e 1905) propone invece esclusivamente modifiche alla normativa in essere attinente lo svolgimento di giochi di sorte organizzati da circoli culturali.

Il terzo gruppo (proposte nn. 592, 714, 822, 1381, 1383, 1537, 2066, 2147, 2239, 2373, 2460, 2511, 2549, 2558, 2684 e 2715) propone l'istituzione di singole lotterie nazionali, collegate a manifestazioni di carattere sportivo, storico e culturale legate a tradizioni locali nelle varie regioni d'Italia. Tutti questi provvedimenti prevedono la totale devoluzione degli utili della lotteria al comune o all'ente organizzatore della manifestazione con le finalità più varie, quali la promozione turistica, il recupero e la conservazione del patrimonio storico, monumentale ed artistico, la valorizzazione e la promozione della manifestazione, la realizzazione e il potenziamento delle strutture ricreative, sociali, turistiche e sportive, la promozione ecologica e la sicurezza delle auto e delle moto, il sostegno di progetti per l'occupazione, la ricreazione e la promozione culturale e artistica dei giovani, il finanziamento di progetti rivolti all'agriturismo e il finanziamento di iniziative inerenti l'attività remiera a sedile fisso.

La quasi totalità delle proposte di legge di questo gruppo prevede la possibilità della vendita dei biglietti della lotteria anche all'estero, secondo le norme vigenti nei singoli Stati, tramite l'ICE, l'ENIT e altri organismi italiani operanti all'estero, d'intesa con il Ministero delle finanze. La maggior parte delle proposte di legge in questione, poi, prevede l'istituzione delle singole lotterie in via permanente, altre per un triennio (1988-1990 e 1989-1991).

La proposta di legge n. 2373 richiede una sottolineatura particolare in quanto propone la proroga per altri tre anni (1989, 1990 e 1991) dell'autorizzazione in essere (che scade quest'anno), riguardante le lotterie di Viareggio e Venezia, collegate rispettivamente al carnevale di Viareggio e alla regata storica di Venezia.

Svolte tali considerazioni preliminari, che ritenevo doverose allo scopo di fornire la sintesi delle varie proposte di legge al nostro esame, desidero rilevare come nel nostro paese siano fortemente radicati circoli ricreativi, culturali, sportivi e assistenziali i quali associano milioni di cittadini su basi volontarie, nelle grandi città così come nei centri residenziali di campagna. Con il concorso dei loro soci, con l'aiuto spesso degli enti locali, essi svolgono attività ricreative, sociali, sportive e assistenziali per lo più rivolte ai giovani e agli anziani. Lo svolgimento dei giochi popolari come le tombole, le pesche e le lotterie, oltre a rappresentare un momento di aggregazione, spesso è finalizzato a raccogliere mezzi finanziari per sostenere quelle attività sociali.

I complessi e onerosi meccanismi autorizzativi in materia, a cui rimanda il regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, sortiscono l'effetto di paralizzare spesso l'attività di questi circoli. Si

rende, pertanto, necessario ed urgente un intervento legislativo per garantire il libero svolgimento, senza applicazione di alcun tributo, delle manifestazioni di sorte, delle tombole e delle pesche di beneficienza organizzate da circoli, società ed enti aderenti o affiliati ad enti morali o ad associazioni nazionali le cui finalità assistenziali siano state riconosciute dal ministro dell'interno. Allo scopo di evitare ogni commistione speculativa, si rende opportuno limitare l'ambito di distribuzione dei biglietti agli aderenti ed ai loro familiari e contenere l'ammontare dei biglietti da distribuire in limiti ben definiti, con riferimento all'arco temporale della settimana, del mese e dell'anno solare.

Appare parimenti opportuno mantenere la possibilità di superare detti limiti, in presenza però di autorizzazione dell'intendente di finanza e previo nulla osta del prefetto. Del tutto condivisibile è la proposta di applicare la nuova normativa anche ai partiti politici rappresentati nelle assemblee nazionali o regionali (proposta di legge n. 1126, Bellocchio ed altri).

Una seconda osservazione riguarda il fatto che in Italia vanno sempre più aumentando le manifestazioni di rilevanza nazionale legate a tradizioni locali di carattere sportivo, storico e culturale. Del tutto legittima appare, quindi, la richiesta di aumentare il numero di lotterie nazionali legate a tali tipi di avvenimenti, al fine non solo di dare più risonanza ad essi, ma anche per raccogliere risorse finanziarie da destinare ad interventi ed iniziative che difficilmente troverebbero la necessaria copertura coi mezzi ordinari degli enti locali.

Non potendo evidentemente accogliere tutte le richieste, si pone l'esigenza d'individuare un numero massimo di lotterie nazionali, da più parti indicato in dodici all'anno. Poiché le proposte d'istituzione di nuove lotterie nazionali sono ben superiori (destinate probabilmente ad aumentare non appena circolerà la notizia che il Parlamento sta affrontando questo argomento), è necessario indicare criteri obiettivi per l'individuazione delle lotterie da autorizzare, criteri che tengano conto dell'effettiva ed indiscussa importanza e rilevanza nazionale della manifestazione collegata e dell'opportunità di forme d'alternanza temporale e tipologica.

Ritengo condivisibile la proposta di rivedere anche la normativa riguardante l'aspetto amministrativo e gestionale delle lotterie, pur se in proposito saranno necessari alcuni approfondimenti tecnici, in particolare per quanto attiene la figura ed i rapporti con l'attuale concessionario.

Prima di concludere, allo scopo anche di favorire l'*iter* dei nostri lavori, credo di poter dire che il testo più completo, che raccogliendo meglio i contenuti delle venticinque proposte di legge in esame potremmo considerare come testo-base, è quello della proposta di legge n. 2062 di cui è primo firmatario l'onorevole Patria e che è stata sottoscritta da deputati di tutto lo schieramento politico.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 13,10.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO